QUESTURA DI COMO

UFFICIO IMMIGRAZIONE

OGGETTO: Inammissibilità *ex lege* della domanda di protezione internazionale reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento ex art.29 bis del D.Lgs. n.25 del 2008, introdotto dal D.L. n.113/2018, convertito con L. n.132/2018.

Si informa il Sig./Sig.ra _____
nato/a il _____ a (BANGLADESH).
cittadinanza BANGLADESH, codice C.U.I. _____
che la Sua richiesta di protezione internazionale, manifestata nella fase di esecuzione del provvedimento nr. _____ emesso in data _____ dal Prefetto di PESARO, che comporta il suo imminente allontanamento dal territorio nazionale, integra i presupposti della fattispecie di inammissibilità ai sensi dell'art.29 bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, rilevato che da una verifica nella banca dati Vestanet è emerso che la precedente richiesta di protezione internazionale, presentata in data 11/03/15 è stata rigettata con provvedimento della Commissione Territoriale di MILANO.
Copia del presente atto viene rilasciata all'interessato e sarà trasmessa alla competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

COMO lì 12/06/18

Firma per ricevuta dell'interessato

_____

Firma dell'operatore

_____

GIUDICE DI PACE DI COMO

Sezione

01 viale Innocenzio XI, 75

A: *Istante Principale*

Difeso da:

TOMMASO SCUTARI

OGG: Ricorso n. 773/2019 R.G.

Giudice di Pace BIANCHI DINA

Promosso da:

Si trasmette il Decreto di Accoglimento
dal Giudice di Pace in data 07/05/2019
in riferimento a quanto in oggetto indicato

IL CANCELLIERE

la dott. Somoschini Juliana - le
parti si riportano ai propri atti

IL GdP

dato atto, si riserva.

(1)

IL GIUDICE DI PACE
DOTTORESSA DINA BIANCHI

IL GdP

a scioglimento della riserva che precede,
rilevato che il ricorrente ha proposto opposizione
avverso il decreto di espulsione del Sufetto
di Como Cat. del 4/02/18,
tra l'altro, perché ha presentato domanda
reiterata di protezione internazionale prima
dell'emissione del provvedimento in questa
sede impugnato, e tale domanda è stata
ritenuta illegittimamente inammissibile
d'ufficio, dalla autorità amministrativa
Questura e Sufettura, in quanto "sarebbe
stata presentata al solo scopo di ritardare
o impedire l'esecuzione di un provvedimento
che comporterebbe il suo imminente
allontanamento dal territorio nazionale,"
e ciò prima di qualsiasi pronuncia

della Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale; - ritenuto che l'opposizione appare fondata per i seguenti motivi.
Nella premessa del provvedimento prefettizio opposto, a fondamento della sua adozione, si dà atto che lo ha presentato ~~la~~ una prima domanda reiterata di protezione internazionale al solo scopo di ritardare l'esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pesaro in data 27/7/17, e che pertanto risulta applicabile l'art 7 comma 2 lett. a) del D.Lvo n 25/08.
La citata norma dispone che non ha diritto a rimanere sul territorio dello Stato, in attesa della decisione della Commissione Territoriale, colui che ha presentato una domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento, che comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale. Tuttavia nella specie non vi è prova che il ricorrente abbia reiterato la domanda di protezione internazionale solo a tale fine. Infatti detta norma deve essere interpretata alla luce del

successivo art. 29 bis D.Lvo 25/08, che dispone che la domanda reiterata è inammissibile, quando sia presentata "nella fase di esecuzione" di un provvedimento che comporterebbe l'immediato allontanamento dal territorio nazionale del richiedente. Si osserva che il provvedimento del Prefetto di Pesaro è del 27/7/17, la presentazione del per reiterare la domanda di protezione internazionale è del maggio 2018, come da documentazione prodotta, ben prima un anno dopo. Non risulta che il provvedimento del Prefetto di Pesaro fosse in esecuzione nel ~~27/7/17~~ maggio 2018 né tantomeno il 04/02/18, data del provvedimento impugnato; infatti il Prefetto di Como ha ritenuto di dover emettere un nuovo provvedimento di espulsione. Pertanto si ritiene che nella specie sia applicabile l'art. 7 comma 1 D.Lvo 25/2008, e che il provvedimento opposto sia illegittimo, violando il diritto del richiedente di dimorare sul territorio nazionale fino alla pronuncia della Commissione Territoriale.

PTM

Annulla il provvedimento del Prefetto di Como prot. Cat A11/18-67 e i provvedimenti conseguenti. Compensa le spese del giudizio.

Como, 29/4/18

IL GIUDICE DI PACE
DOTTORESSA DINA BIANCHI

Depositato nella cancelleria del Giudice
Oggi -7 MAG 2018
IL CANCELLIERE

GIUDICE DI PACE DI COMO

Sezione

01 viale Innocenzio XI, 75

A: *Istante Principale*

Difeso da:

TOMMASO SCUTARI

OGG: Ricorso n. 3814/2019 R.G.

Giudice di Pace CAPOTOSTO BARBARA

Promosso da:

Si trasmette il Decreto di Accoglimento
dal Giudice di Pace in data 07/02/2020
in riferimento a quanto in oggetto indicato

IL CANCELLIERE

Ord. 45/2020
cron. 915/2020

IL GDP

= a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti di causa ed esaminata tutta la documentazione allegata dalle parti;
= sentito il difensore del ricorrente ed il funzionario della Questura i quali, comparsi all'udienza del 31 gennaio 2020, hanno illustrato le motivazioni e le argomentazioni addotte nei rispettivi atti;
= rilevato come il presente giudizio abbia ad oggetto, e diversamente non potrebbe essere, esclusivamente la verifica della legittimità dell'atto impugnato, dovendosi escludere qualsivoglia altra doglianza;
= rilevato altresì come , in tema di disciplina dell'immigrazione,il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero extracomunitario è obbligatorio ed a carattere vincolato sicchè il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dai requisiti di legge che ne impongono l'emanazione;
= rilevato che l'art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008 prevede e disciplina il diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda di protezione internazionale e che ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. cit. le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 4 e non la Questura competente soltanto a ricevere la domanda (Cass Civ n.11309 del 26 aprile 2019);
= rilevato che colui ha proposto domanda di protezione internazionale, come nella fattispecie il ricorrente atteso l'accoglimento del ricorso ex art 700 cpc promosso avanti al Tribunale di Milano, è poi autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino allo spirare del termine previsto per l'impugnazione delle relative pronunce di rigetto, anche in assenza di provvedimenti di sospensione dell'efficacia di tali pronunce (Cass Civ n. 13891/2019);

= tutto ciò premesso e ritenuto

P.Q.M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso il 4 dicembre 2019 da , nato a in Bangladesh,

così provvede:

= Accoglie il ricorso ed annulla il decreto di espulsione CAT adottato in data 31 ottobre 2019 dal Prefetto di Como ed in pari data notificato al ricorrente unitamente all'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni adottato dal Questore di Como in pari data;

Così deciso in Como oggi 7 febbraio 2020

Si comunichi via fax alle parti con urgenza in die.

Il GdP

(Dott.ssa Barbara Capetosto)

Depositato nella cancelleria di

Oggi 07 FEB 2020

IL CANCELLIERE

N. 60128/2019 R. G.

Tribunale di Milano
-DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE–

Il Giudice Unico Olivia Condino, sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'08 gennaio 2020 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato

DA

con l'avv.to SCUTARI TOMMASO

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO INTERNO [C.F. 97149560589],

RESISTENTE

OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. adiva il Tribunale di Milano chiedendo, previa disapplicazione del decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Como e del Questore di Como Cat. A11/19 – 673 del 31 ottobre 2019, di ordinare al prefetto della Provincia di Como e alla Questura di Como di procedere alla formalizzazione della domanda reiterata di protezione internazionale e al rilascio di un permesso di soggiorno per richiedenti trasmettendo gli atti per le valutazioni di stretta competenza.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, all'udienza dell'08 gennaio 2020, la difesa di parte ricorrente rinunciata la domanda di disapplicazione del decreto di espulsione precisava la domanda nei seguenti termini: "*In queste sede la difesa fa presente che la Questura, esorbitando dai propri poteri ha emesso un provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata anzichè limitarsi a trasmettere gli atti alla Commissione territoriale, unica legittimata della domanda. Di talchè sulla base di tali osservazioni chiede disapplicarsi il provvedimento di inammissibilità della Questura di Como e ordinarsi alla stessa di ricevere la domanda da trasmettersi poi alla Commissione territoriale*".
Il Tribunale ha riservato la decisione.
La difesa ha prodotto il provvedimento della Questura di Como con il quale è stata dichiarata "*l'inammissibilità ex lege della domanda*" di protezione internazionale reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento ex art. 29 bis del D.Lgs. n. 25 del 2008, in quanto manifestata nella fase di esecuzione del provvedimento nr emesso in data 27/07/17 dal Prefetto di Pesaro.

Va rilevata preliminarmente l'ammissibilità dello strumento cautelare invocato atteso che sussiste un possibile pregiudizio imminente e irreparabile che possa derivare nelle more del giudizio (*periculum in mora*).

Firmato Da: CONDINO OLIVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: e0080511b0e68a0f97519e9a97953f

Tale pregiudizio risulta evidente sol che si consideri che il ricorrente è già stato attinto da ben tre provvedimenti di espulsione (di cui due già annullati dal Giudice di pace, sulla base delle stesse allegazioni della parte) e uno ancora *sub iudice*.
E' altresì presente l'ulteriore requisito dell'inesistenza di una misura cautelare tipica preordinata dall'ordinamento specificamente in rapporto al dedotto *periculum in mora*.
Tale elemento, ulteriore rispetto al carattere di strumentalità e provvisorietà proprio di tutte le altre cautele previste dal codice di rito, prevede quale requisito di ammissibilità l'assenza di altra misura cautelare tipica che possa soddisfare l'esigenza di tutela invocata, come è evidente nel caso di specie.
La struttura del provvedimento è poi improntata alla strumentalità e la parte ricorrente ha esposto in termini sufficientemente precisi, tenuto conto dell'interpretazione dell'atto e dei chiarimenti offerti in udienza, che la tutela invocata è finalizzata a prevenire, nelle more del suo accertamento, la lesione del diritto soggettivo alla presentazione e al successivo esame preliminare della domanda di protezione internazionale, come previsto dalla direttiva 2013/32/UE, tenuto conto che la Questura, pur in assenza di una norma attributiva del relativo potere, ha emesso un provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione ai sensi dell'art. 29 *bis* D.Lgs. 25/08, posto che il ricorrente ha presentato la domanda reiterata pendente già una procedura di espulsione.
Interpretando il ricorso, non immediatamente intellegibile, anche grazie alle precisazioni svolte in udienza –la difesa ha chiesto di fatto la disapplicazione della suddetta norma (art. 29 bis Dlgs. 25/08) e di conseguenza del provvedimento di inammissibilità emesso dal Questore - in assenza di una norma attributiva del potere e in violazione di legge – con conseguente ordine allo stesso di ricevere la domanda reiterata e di trasmetterla alla Commissione territoriale organo amministrativo competente all'esame della domanda.

In relazione all'art. 29 bis D.Lgs. rileva il Tribunale, sulla scorta di altri precedenti di questa sezione, condividendone interamente la ricostruzione, quanto segue.
Occorre innanzi tutto fornire un inquadramento normativo della materia, sia a livello nazionale che a livello europeo.
L'art. 4 della Direttiva "procedure" n. 32/2013 dispone che, per tutti i procedimenti volti al riconoscimento o alla revoca della protezione internazionale, gli Stati membri "*designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande*". Gli Stati membri "*provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva*".
Possono, per altro, prevedere che sia competente *un'autorità diversa* da quella designata, ma solo al fine di trattare i casi a norma del regolamento UE 604/2013 (c.d. *Regolamento Dublino*) ovvero quando si tratti di accordare o rifiutare il permesso di ingresso secondo la previsione dell'art. 43 della direttiva stessa (c.d. *procedure di frontiera)* e, comunque, "*in base al parere motivato dell'autorità accertante*".
Per le domande reiterate - come definite dall'art. 2 lettera *q)* e dall'art. 33 lettera *d)* della direttiva 32/2013 - non vi è un obbligo di esperire una nuova procedura di esame completo da parte degli Stati Membri, i quali possono decidere di respingere una domanda reiterata - *'in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata"* - qualora il richiedente "*esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi*" (cfr. considerando 36 dir. 32/2013).
Tuttavia la domanda reiterata è giudicata inammissibile, ai sensi dell'art. 33 dir. 32/2013, solo all'esito di un esame preliminare effettuato "*per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame della eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE*" (cfr. art. 40, 2° comma Dir. n 32/2013).

Firmato Da: CONDINO OLIVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: e0080511b0e68a0f97519e9a97953f

Solo ove emergano o siano stati addotti dal richiedente "*elementi o risultanze nuovi*"- non fatti valere nel procedimento precedente "*senza alcuna colpa*"- tali da aumentare "*in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, la domanda è sottoposta a ulteriore esame*", secondo le ordinarie regole (cfr. art. 40 comma 3 dir. 32/2013).

Gli Stati membri, in base all'art. 41 della Direttiva, possono ammettere una deroga al diritto di rimanere nel territorio "*in caso di domanda reiterata*" qualora il richiedente: a) "*abbia presentato una prima domanda reiterata, che non è ulteriormente esaminata ai sensi dell'art. 40 comma 5, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dallo Stato membro in questione*".

La deroga è tuttavia ammessa "*solo se l'autorità accertante ritenga che la decisione di rimpatrio non comporti il 'refoulement' diretto o indiretto, in violazione degli obblighi incombenti allo Stato membro a livello internazionale e dell'Unione*".

Inoltre, per l'art. 42 della Direttiva 32/2013 ("*Norme procedurali*"), gli Stati membri devono provvedere "*affinché i richiedenti la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 40 godano delle garanzie di cui all'articolo 12 paragrafo 1*" (diritto di informazione, assistenza di un interprete, accesso alle organizzazioni che prestino assistenza legale, accesso alle fonti di informazione, comunicazione in tempi ragionevoli della decisione e in una lingua comprensibile al richiedente); devono, altresì provvedere - ai sensi dell'art. 42 comma 3 - "*affinché il richiedente sia opportunamente informato dell'esito dell'esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione*".

Nella costruzione normativa della Direttiva 32/2013 non è pertanto possibile, senza violare la direttiva, prevedere un caso in cui venga presa la decisione su una domanda reiterata (anche in fase di esecuzione di un imminente allontanamento) senza un esame preliminare, anche al solo limitato fine dell'art. 40 § 2.

Ne consegue che non vi è spazio né per un'attribuzione in via automatica o *ex lege* della qualifica di inammissibilità di una domanda reiterata né per l'assunzione di una decisione di inammissibilità senza che vi sia stato un esame preliminare proveniente dall'*'ente accertatore'* previsto dall'art. 4 della direttiva c.d. *procedure*, finalizzato a verificare che esistano o meno elementi nuovi riguardanti la domanda di asilo.

La normativa nazionale ha recepito le indicazioni fornite dalla Direttiva europea innanzi tutto introducendo l'art. 3 del D. Lgs.vo 25/2008 - che recepiva a sua volta la precedente direttiva 85/2005 - e stabilendo che "*le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*", la cui struttura e articolazione ricevono più dettagliata definizione nel successivo art. 4.

Il secondo comma dell'art. 3 del D. Lgs.vo 25/2008 stabilisce che l'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono (unicamente) "*competenti a ricevere la domanda*" secondo le procedure prescritte dall'art. 26 ("*Istruttoria della domanda di protezione internazionale*"), mentre il successivo art. 27 delinea le procedure di esame delle domande da parte delle Commissioni Territoriali.

Dalla lettura coordinata di tali disposizioni non si rilevano eccezioni alla competenza generale delle Commissioni Territoriali quale unico *'ente accertatore'* delle domande di protezione internazionale, neppure avuto riguardo alla disciplina dell'esame delle domande reiterate.

L'art. 29 lettera *b)* del D. Lgs.vo 25/2008 prevede infatti che la Commissione Territoriale dichiari inammissibile la domanda e non proceda all'esame della stessa quando il richiedente abbia "*reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione*

Firmato Da: CONDINO OLIVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: e0080511b0e68a0f97519e9a97953f

stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine". In tal caso, il Presidente della Commissione procede ad un esame preliminare "*diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale*".

L'art. 29 *bis*, come introdotto dall'art. 9 comma 1 lett. d) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 convertito con legge 1°dicembre 2018 n. 132, ha introdotto "*una nuova causa di inammissibilità della domanda di asilo (la domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale)*" (così come definita dal *Dossier* 9 novembre 2018 su Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica, pubblicato dal Senato della Repubblica e Camera dei deputati).

Attraverso "*la sostituzione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008*" sono state altresì introdotte "*nuove limitazioni all'autorizzazione riconosciuta al richiedente asilo di rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale. La disciplina previgente stabiliva infatti che non potessero beneficiare di tale autorizzazione i soggetti che dovessero essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo ovvero consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale o, infine, avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale*".

A queste fattispecie si aggiungono ora, fra gli altri, "*i soggetti che hanno presentato un prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale*".

Il *Dossier*, nel richiamare la relazione illustrativa, osserva che la norma utilizza la facoltà riconosciuta dall'art. 9 della direttiva 2013/32/UE che consente agli Stati membri di derogare al diritto di permanenza dello straniero nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda di protezione internazionale nei casi di domanda reiterata ai sensi dell'art. 41 della direttiva.

In realtà, come sopra illustrato, l'art. 41 prevede deroghe al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata solo qualora una persona "*abbia presentato una prima domanda reiterata, **che non è ulteriormente esaminata ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5***", ovverosia che è stata considerata inammissibile all'esito del prescritto esame preliminare.

Ritiene il Tribunale che la previsione dell'art. 29 *bis*, così come formulata, si pone pertanto in aperto contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto:

a) radica la competenza a decidere sull'ammissibilità della domanda reiterata in capo a un ente accertatore *diverso* rispetto a quello previsto dagli artt. 3 e 4 D. Lgs.vo 25/08 - ordinariamente deputato a ricevere le domande - e al di fuori delle ipotesi (tassative) previste dall'art. 4 comma 2 lettere *a)* e *b)* dir. 32/2013;

b) introduce, come evidenziato dalla stessa Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo nella circolare 2.1.2019 n. 1, una "*presunzione di strumentalità*" *iure ed de iure*, "*correlata alla concomitanza di due condizioni riferite l'una alla preesistenza di una decisione definitiva sulla domanda precedente e l'altra alla circostanza che sia iniziata l'esecuzione del provvedimento espulsivo*", considerando tale domanda inammissibile *ex lege* "*in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento*" ed escludendo ogni potere/dovere di valutare, *anche in via preliminare*, i fatti allegati a fondamento della domanda stessa.

Orbene, ricorda il Tribunale come il primato del diritto europeo valga per tutti gli atti europei di carattere vincolante e si applica nei confronti di tutti gli atti nazionali, siano essi stati adottati prima o dopo l'atto europeo in questione.

La Corte di Giustizia ha affermato che il diritto dell'Unione è idoneo ad imporsi, in generale, su qualsiasi atto o fatto avente valore «normativo». Nella sentenza *Factortame*, causa 213/89, si

Firmato Da: CONDINO OLIVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: e0080511b0e68a0f97519e9a979531

afferma che è incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto comunitario *qualsiasi disposizione facente parte dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto comunitario* per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino, anche temporaneamente, alla piena efficacia delle norme comunitarie.
La materia in esame rientra, pacificamente, nell'ambito di competenze che il TFUE assegna all'Unione e l'antinomia, come sopra evidenziato, si pone tra l'art. 29 *bis* del D. Lgs.vo 25/2008 e la direttiva 32/2013.
Con riferimento alla Direttiva sopra richiamata, basti osservare come la stessa, tesa a regolare "rapporti verticali" (quali quelli tra il privato e lo Stato), imponga allo Stato membro obblighi sufficientemente chiari, precisi e tali da poter vincolare a prescindere da una disciplina di attuazione e possa, pertanto, essere considerata una fonte ad efficacia diretta.
A fronte di un contrasto tra la direttiva dettagliata e la norma di diritto interno, il giudice, come affermato dalla Corte di Giustizia (CG sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite da C-10/97 a C-22/97, IN.CO.GE. Sentenza 19 novembre 2009 C- 314/08 Filipiak), *prima di disapplicare è tenuto a tentare inutilmente la via dell'interpretazione conforme,* individuando tra i vari mezzi offerti dall'ordinamento interno, quelli che appaiono più appropriati per tutelare i diritti attribuiti agli individui dal diritto comunitario.
Nel caso in esame, a fronte della chiara formulazione legislativa - che, come sopra osservato, esclude anche solo un esame preliminare dei fatti posti a fondamento della domanda di protezione internazionale nelle ipotesi di cui al citato art. 29 *bis* e radica la competenza in capo ad un organo diverso da quello deputato a decidere ai sensi degli artt. 3 e 4 D. Lgs. 25/2008, in palese contrasto con la disciplina europea - non appare a questo giudice percorribile la soluzione dell'interpretazione conforme.
Orbene, atteso che le disposizioni sopra richiamate sono direttamente applicabili, questo giudice è tenuto pertanto all'osservanza del diritto europeo. Come espressamente chiarito dalla Corte Costituzionale (nella sentenza n. 111/2017), "*la non applicazione delle disposizioni di diritto interno, non equiparabile in alcun modo a ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità delle stesse (sentenza n. 389 del 1989), rientra, in effetti, tra gli obblighi del giudice nazionale, vincolato all'osservanza del diritto dell'Unione europea e alla garanzia dei diritti che lo stesso ha generato, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona*".
Né, sul punto, ritiene il Tribunale di esperire il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 § 3 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), stante l'assoluta chiarezza della norma comunitaria che non necessita di ulteriori chiarificazioni, avendo già costituito oggetto di interpretazione da parte della stessa Corte di Giustizia (cfr. C-239/14 *Tall* vs *Belgio* punti 47 e 48 laddove, pur affermando il principio che non osta al diritto dell'unione la mancata previsione di un effetto sospensivo della decisione negativa su una domanda reiterata, ribadisce ***la necessità di un suo esame preliminare*** che decida dell'ammissibilità di un ulteriore esame).
Poiché le statuizioni della Corte di Giustizia hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono, operatività immediata negli ordinamenti interni, la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza, anche alla luce delle indicazioni già fornite sul punto dalla Corte di Giustizia, da non lasciar residuare alcun ragionevole dubbio in ordine alla corretta applicazione del diritto eurounitario, all'esistenza del conflitto con la normativa interna e alla soluzione da dare alla sollevata questione, già chiarita dalla Corte di Giustizia al di là di ogni ragionevole dubbio.

Firmato Da: CONDINO OLIVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: e0080511b0e68a0f97519e9a97953f

Tanto premesso, nel caso in esame, facendo diretta applicazione del parametro normativo comunitario nella soluzione del caso concreto, occorre sostituire la regola comunitaria - contenuta nel citato art. 40 della Direttiva 2013/32 - alla norma interna incompatibile (l'art. 29 *bis* D.Lgs.vo 25/2008).
Al ricorrente spetta pertanto un esame preliminare della sua domanda, sicchè deve ritenersi che la Questura debba necessariamente ricevere la domanda reiterata e trasmetterla alla competente Commissione territoriale, organo amministrativo competente all'esame della domanda di protezione.
L'art. 3 D.Lgs. 25/08, in attuazione della Direttiva 2005/85/CE prevede che "*Le autorità competenti all'esame della domanda di protezione internazionale sono le commissioni territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale la di cui all'art. 4. L'Ufficio di polizia di frontiera e la Questura sono competenti a ricevere la domanda secondo quanto previsto dall'art. 26*".
L'art. 26 citato dispone che "*La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla Questura competente per il luogo di dimora*".

Emerge da tale combinato disposto che la Questura competente territorialmente sulla base del luogo di dimora del richiedente è tenuta a ricevere la domanda di protezione senza alcuna discrezionalità che invece spetta alla Commissione territoriale competente, in relazione all'esame preliminare della domanda, con la conseguenza che questo Giudice deve disporre che la Questura provveda a ricevere la domanda e in applicazione della normativa richiamata provvederà a trasmetterla alla competente Commissione territoriale.

Tutto ciò, previa opportuna disapplicazione dell'art. 29 *bis* citato – e nel procedimento che ci occupa – del relativo provvedimento di inammissibilità ex lege della domanda.

A seguito della riforma della disciplina dei procedimenti cautelari del 2005 – 2006, come è noto, il previgente obbligo di instaurazione della causa del merito a seguito della concessione di qualunque misura cautelare è venuto meno per i procedimenti ex art. 700 c.p.c., come stabilito dall'art. 669-octies, comma VI c.p.c. e nel caso di specie la pronuncia concernente l'ordine della P.A. a ricevere la domanda è astrattamente idonea ad anticipare gli effetti della sentenza che dovesse essere emessa all'esito dell'eventuale giudizio di merito, fermo restando che la parte che ne ha interesse può avviare il giudizio di merito.
Da ciò consegue la necessità di decidere sulle spese del procedimento cautelare, sia in caso di accoglimento dello stesso (alla luce del settimo comma dell'art. 669-*octies* c.p.c.), sia in caso di rigetto (alla luce dell'art. 669-*septies* c.p.c.).

La novità assoluta della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Letti gli artt. 669-*bis* ss. e 700 c.p.c.

1) accoglie la domanda di cui al ricorso e per l'effetto dispone che la Questura di Como provveda a ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale di [redacted] nato in Bangladesh [redacted] entro 10 giorni dalla notifica, a cura della parte ricorrente, del presente provvedimento;
2) compensa integralmente le spese.

Si comunichi
Milano, 20/01/2020

Il Giudice Unico
Olivia Condino

Firmato Da: CONDINO OLIVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: e0080511b0e68a0f97519e9a97953f

Questura di Como

UFFICIO IMMIGRAZIONE
2° SEZIONE-AREA BACK OFFICE- CONTENZIOSO
immig.quest.co@pecps.poliziadistato.it

Prot.1/2020-Div.[illegible] Como, 19 febbraio 2020

OGGETTO: comunicazioni concernenti l'appuntamento al fine di ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale fissato per il 26/02/2020 ore 8.00 in favore [illegible] nato il [illegible]

ALL'AVVOCATURA Distrettuale Dello Stato MILANO
Via Freguglia n.1 – 20122
milano@mailcert.avvocaturastato.it

SPETT. le STUDIO LEGALE SCUTARI COMO
tommasoscutari@pec.it

Facendo seguito all'accoglimento dell'Ordinanza RG n. 60128/2019 con la quale il Tribunale di Milano – Dodicesima-Protezione Internazionale disponeva a questa Amministrazione di ricevere e formalizzare la domanda della Protezione Internazionale, si comunica che lo scrivente ufficio ha provveduto a fissare l'appuntamento per il 26/02/2020 alle ore 8.00.

Lo Studio Legale in indirizzo è pregato di presentarsi, nella data suindicata, unitamente al ricorrente munito di tutta la documentazione necessaria al fine di ricevere e formalizzare la domanda di Protezione Internazionale.

p. IL DIRIGENTE L'UFFICIO IMMIGRAZIONE

av